

ALL 2: Schema Convenzione - Regolamento per il controllo analogo congiunto

SCHEMA

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

SULLA SOCIETA' MULTISS S.p.A.

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

SULLA SOCIETA' MULTISS S.p.A.

Fra i Soci di **MULTISS S.p.A.** (di seguito anche "**la Società**"), come di seguito elencati:

- **PROVINCIA DI SASSARI**, Codice fiscale e P.Iva, rappresentato da..... , nato a ilCF....., in qualità di, per la carica domiciliato presso....., che interviene al presente atto in nome e per conto della Provincia, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Provinciale in data

- **COMUNE DI PORTO TORRES**, Codice fiscale e P.Iva, rappresentato da..... , nato a ilCF....., in qualità di, per la carica domiciliato presso....., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data

Di seguito congiuntamente “i Soci”

PREMESSO

- che MULTISS S.p.A è una società a capitale interamente pubblico, finalizzata a gestire Servizi strumentali per conto dei Soci nonché alla produzione e gestione di servizi pubblici locali, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- che la Società è stata oggetto di un processo di fusione che ha determinato l'integrazione tra MULTISS S.p.A (partecipata dalla Provincia di Sassari) e MULTISERVIZI PORTO TORRES S.r.l (partecipata dal Comune di Porto Torres) ;

- che la Società è finalizzata a gestire i servizi con la modalità *in house*, a seguito di affidamento diretto da parte dei Soci, nel rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e interna per il modello *in house providing*;

- che ad esito del processo di fusione la Società risulta essere a partecipazione plurisoggettiva, avendo come soci la Provincia di Sassari e il Comune di Porto Torres, per cui si rende necessario adottare un Regolamento per il controllo analogo congiunto secondo quanto disposto in merito dall'art. 16 del DLgs.175/2016 (TUSP), dall'art. 5, c.5 del DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017;

- che in particolare il Codice dei contratti pubblici di cui al DLgs.50/2016 ha disposto che la situazione di controllo congiunto sussiste al ricorrere delle condizioni di cui all'art.5, c.5, che di seguito si riporta:

“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.”*

- che i Soci mediante la presente Convenzione intendono pertanto dare adempimento alle disposizioni normative sopra riportate, procedendo alla definizione del Regolamento per il controllo analogo congiunto, specificando così le modalità di esercizio delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società e facendo salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio già previste nei singoli contratti di affidamento dei servizi in corso;

- che i Soci intendono inoltre ribadire e confermare, ad ogni effetto di legge, la scelta dell'affidamento *in house* dei servizi nei confronti della Società';

- che i Soci concordano di perseguire un'efficace azione di indirizzo e controllo anche attraverso strumenti che consentano una piu' estesa e coordinata partecipazione alle decisioni societarie, nella considerazione che la Società coinvolga interessi di carattere generale;

- che a tal fine risulta opportuno procedere a dettagliare le disposizioni relative alla regolazione del controllo analogo, che i Soci intendono esercitare sulla Società' in modo congiunto mediante la piu' puntuale definizione delle disposizioni inerenti l'esercizio del medesimo, in coordinamento con quanto contenuto nello Statuto e nei Contratti di servizio e in continuità con quanto da sempre realizzato nell'ambito delle rispettive società ante fusione in ordine alla funzioni di indirizzo e controllo gestionale e finanziario;

- che i Soci per l'adozione delle decisioni di cui al Regolamento concordano di assumere criteri non solo basati sul peso delle partecipazioni, ma anche fondati sul numero e sulla specificità dei Soci

partecipanti al voto, al fine di valorizzare la posizione delle partecipazioni minoritarie, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e secondo quanto di seguito dettagliato;

- che - in adempimento di quanto disposto dal DLgs.n.175/2016 e dal DLgs.n. 50/2016 - i Soci continueranno pertanto ad esercitare il controllo analogo congiunto in modo coordinato, mediante forme di indirizzo e controllo unitarie e per il tramite del Comitato per il controllo analogo congiunto, con le modalità di seguito nello specifico disciplinate;

tutto quanto sopra premesso e richiamato, tra i Soci come sopra rappresentati

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo analogo che i Soci esercitano congiuntamente sulla Società, individuandone tipologia e modalità nel rispetto di quanto disposto in particolare dagli artt. 2, 4 e 16 del DLgs.175/2016, dall'art. 5 del DLgs.50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017 in ordine alle società *in house* e in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e interna in materia.

2. La Società è direttamente controllata dai Soci, che se ne avvalgono per la gestione associata di servizi strumentali nonché per la produzione e gestione di servizi pubblici locali, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, e per il perseguimento in forma associata dell'interesse pubblico, nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

3. A tal fine il rapporto intercorrente tra i Soci e la Società è caratterizzato dal potere di direzione, coordinamento e supervisione dei primi sulla società controllata, in relazione all'insieme dei più importanti atti di gestione, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai Contratti di servizio.

Art. 3 - Modalità di effettuazione dei controlli

1. I controlli sono effettuati sia attraverso l'Assemblea ordinaria dei soci, sia attraverso un "Comitato per il controllo analogo congiunto", di seguito anche "il Comitato", composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.

Art. 4 - Tipologia dei controlli

1. I Soci di MULTISS S.p.A. concordano nell'effettuare il controllo analogo sulla Società – in forma congiunta – principalmente mediante:

a) il controllo preventivo in forma di indirizzo

b) il controllo contestuale e periodico, in forma di monitoraggio

c) il controllo successivo a consuntivo, in forma di verifica.

2. Tali controlli verranno esercitati secondo le modalità e gli strumenti di seguito riportati.

3. Altre modalità di controllo e verifica potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere dei Soci affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità nonché il raggiungimento ed il mantenimento degli *standard* di qualità dei servizi affidati.

Art. 5 – Controllo preventivo

1. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini del corretto esercizio del controllo analogo congiunto su MULTISS S.p.A. i Soci espletano il controllo preventivo sulla Società mediante:

a) atti di indirizzo dell'attività della Società risultanti dallo Statuto, dai Contratti di servizio e dal presente Regolamento;

b) la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo della Società in aderenza alle previsioni di cui all'art. 2449 C.C e secondo quanto disposto dal successivo c. 2;

c) strumenti di programmazione.

2. La nomina e revoca degli amministratori, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, dovrà avvenire nell'ambito dell'Assemblea dei Soci a seguito di preventiva designazione e approvazione da parte del

Comitato per il controllo analogo congiunto, in conformità alle decisioni in tale sede assunte, secondo quanto disposto dal successivo art.10;

3 - Tutti gli atti di programmazione economico-finanziaria predisposti dall'organo amministrativo della Società devono essere preventivamente sottoposti al Comitato per il controllo analogo congiunto.

In particolare, i seguenti documenti – prima dell'approvazione da parte degli organi della Società - dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Comitato per il Controllo analogo congiunto, in assenza della quale gli atti adottati dovranno ritenersi nulli, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulle società per azioni:

- a) l'approvazione delle linee strategiche dell'attività sociale;
- b) l'approvazione della dotazione organica e sue variazioni;
- c) l'approvazione degli atti di regolamentazione della Società;
- d) l'approvazione di proposte di acquisti e/o alienazioni di immobili, di aziende e/o rami di azienda, la locazione di immobili, di valore superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) e qualora siano operazioni consentite dalla disciplina per le società *in house*;
- e) l'acquisto e vendita di partecipazioni azionarie, costituzione di società e designazione dei relativi organi, qualora siano operazioni consentite dalla disciplina per le società *in house*;
- f) l'acquisto, vendita e locazione di beni mobili registrati di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- g) l'approvazione del bilancio e della Relazione programmatica contenente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione;

- h) le modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, riduzione o aumento del capitale;
- i) la sottoscrizione di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- j) la predisposizione e/o partecipazione a progetti che coinvolgono altri Enti pubblici;
- k) l'adozione e le successive modifiche e integrazioni della Carta di servizi;
- l) l'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello 231/2001;
- m) l'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Codice etico;
- n) l'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Regolamento acquisti.

4. Il Comitato esprime inoltre pareri in ordine ad atti della Società anche in tutti i casi in cui l'Assemblea ne faccia esplicita richiesta.

Art. 6 – Controllo contestuale e periodico

1. I Soci - tramite il Comitato - esercitano il controllo contestuale sulla Società mediante l'attività di vigilanza, ispezione, verifica e monitoraggio.
2. Al fine di consentire l'esercizio del controllo contestuale, il Comitato ha sempre la facoltà di effettuare controlli e verifiche sui livelli dei servizi resi e sullo stato di applicazione dei Contratti di servizio.

3. Il Comitato potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo "*in itinere*" dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

4. E' comunque consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in ordine alla gestione dei servizi affidati alla Società, purchè tale diritto venga esercitato con modalità e tempi tali da non ostacolarne la gestione.

5. La Società dovrà comunque svolgere un'attività di *reporting*, trasmettendo ad ogni singolo socio un rapporto analitico sull'attività dei servizi svolti sul suo specifico territorio, con cadenza semestrale.

6. Nei singoli Contratti di servizio potranno eventualmente essere inserite ulteriori e specifiche forme di controllo.

Art. 7 – Controllo successivo a consuntivo

1. Il controllo successivo a consuntivo mira a verificare la compatibilità dell'attività e dei singoli atti posti in essere dalla Società con il programma approvato ai sensi del precedente art. 5, c.3.

2. L'organo amministrativo della Società è tenuto a relazionare al Comitato e all'Assemblea dei Soci, con cadenza semestrale, sull'esecuzione dei servizi affidati.

3. A tal fine verrà predisposta una relazione illustrativa delle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati, evidenziando gli eventuali scostamenti: tale relazione – da inoltrare al Comitato e all'Assemblea – dovrà contenere le risultanze di un controllo di gestione svolto a

livello di conto economico per singolo esercizio e per singolo socio, con relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

Art. 8 – Dotazione organica

1. La Dotazione Organica, il Piano delle assunzioni del Personale e gli incarichi esterni di collaborazione sono approvati dall'organo amministrativo della Società, previo parere favorevole sugli stessi da parte del Comitato per il controllo analogo congiunto, da trasmettere alla Società entro il termine di 15, (quindici) giorni dal ricevimento dello schema degli atti medesimi.
2. Nel caso di nuove assunzioni e collaborazioni, la Società trasmette in tempo utile al Comitato la bozza del Bando e/o dell'Avviso pubblico di selezione.
3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei suddetti atti il Comitato fornisce alla Società indicazioni vincolanti in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice, alle modalità di svolgimento della selezione ed a quant'altro ritenuto utile ed opportuno.
4. L'organo amministrativo della Società approva in via definitiva gli atti di selezione, attenendosi alle indicazioni come sopra fornite.
5. Il Comitato è tenuto a verificare la corretta attuazione di tutto quanto disposto nel presente articolo.

Art.9 - Natura e composizione del Comitato per il controllo analogo congiunto

1. Il Comitato per il controllo analogo congiunto rappresenta la sede deputata al raccordo tra Soci e Organi societari di MULTISS S.p.A.
2. Il Comitato e' composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.
3. La perdita della qualità di socio affidatario dei servizi determina l'immediato venir meno del diritto di essere componente del Comitato.
4. Il Comitato è presieduto, a rotazione, da un Presidente che rimane in carica per tre anni a decorrere dalla nomina. Il primo Presidente sarà nominato dalla Provincia di Sassari.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, vengono assegnate alla segreteria della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente.
6. Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, senza esercizio del potere di voto:
 - il Presidente della Società
 - il Direttore Generale della Società

Art. 10 - Competenze del Comitato per il controllo analogo congiunto

1. Al Comitato sono assegnati i compiti e le funzioni previsti nel presente Regolamento.
2. Il Comitato, in ogni caso, esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulla Società e per il suo regolare andamento gestionale, economico e finanziario.
3. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso a tutti gli atti della Società.

Art. 11 - Funzionamento del Comitato per il controllo analogo congiunto

1. Il Comitato e' convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, e' altresì convocato su richiesta di ogni Socio. L'avviso di convocazione, da inviare a mezzo PEC presso la sede legale di ogni singolo socio, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.
2. Il Comitato si intende validamente riunito con la presenza di entrambi i rappresentanti dei soci e delibera di comune accordo, all'unanimità, in ordine agli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, così come indicati al precedente art. 5, c. 3.

Nel caso in cui venga ampliata la compagine societaria con la presenza di altri soci, il Comitato delibera con tanti voti che rappresentino contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti; in caso di parità di voti,

prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente.

I Soci si impegnano a votare nell'assemblea della Società su questioni che riguardano i servizi prestati esclusivamente a favore di uno di loro, in conformità alla volontà espressa dal socio direttamente interessato in seno al Comitato.

I Soci, a prescindere dalla posizione espressa dal singolo partecipante, si obbligano a partecipare ed esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di MULTISS S.p.A. in conformità alla decisione assunta in sede di Comitato per il controllo analogo congiunto.

3. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario, dovrà essere inviato all'organo amministrativo della Società.

Art. 12

Azioni attivabili nell'esercizio del controllo

1. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza e controllo vengano rilevate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi, disciplinati nei relativi atti di affidamento, tali da configurare una evidente impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio dei servizi medesimi, si potranno configurare, tra gli altri, i presupposti per la caducazione dell'atto di affidamento del servizio mediante revoca, secondo le modalità indicate negli specifici contratti di servizio.

2. Nel caso di mancato rispetto delle osservazioni, pareri ed indicazioni vincolanti rilasciati ai sensi dei precedenti articoli, il Comitato potrà assegnare alla Società un termine per uniformarsi alle indicazioni date. Qualora la Società non dovesse ottemperare entro tale termine, è convocata tempestivamente l'Assemblea per l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la revoca degli amministratori o, comunque, misure sanzionatorie dirette ai soggetti responsabili.

Art. 13 – Durata

La presente Convenzione per il Regolamento del controllo analogo congiunto avrà durata ed efficacia pari a quella della Società MULTISS S.p.A,